

PARTE PRIMA

Sezione I

ORDINANZE

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 aprile 2020, n. 16.

Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: chiusura attività commerciali nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente allo regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "*Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanò-Cusio-Ossolo, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- il decreto- legge 17 marzo 2020 n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", il quale all'art. 1, comma 2, lett. hh)

prevede *"l'eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidato a autorità pubbliche specificamente individuate"*;

- il decreto ministeriale 25 marzo 2020, recante *"Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020"*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

DATO ATTO che con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. 619 del 27.02.2020 la Presidente della Regione Umbria è stata nominata soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

TENUTO CONTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

PRESO ATTO della Circolare del Ministero dell'Interno del 14 marzo 2020, N. 15350/117(2)/Uff III- Prot.Civ. Roma, relativa alla chiusura, nei giorni prefestivi e festivi, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e i mercati, ad esclusione delle farmacie parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;

PRESO ATTO che risulta necessario, ai fini del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, procedere alla chiusura nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020 di tutte le attività commerciali ivi compresi gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita ed i centri commerciali nell'intero territorio regionale ad esclusione delle farmacie, parafarmacie ed edicole qualora queste due ultime attività siano esercitate in locali indipendenti;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che all'art. 3 recita: *"Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale"*;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure già disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da ultimo con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, nel territorio regionale si adottano le seguenti misure:

- la chiusura di tutte le attività commerciali ivi compresi gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita ed i centri commerciali nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 e lunedì 13 aprile 2020 ad esclusione delle farmacie, parafarmacie ed edicole qualora queste due ultime attività siano esercitate in locali indipendenti.

SI RAMMENTA

che per le violazioni previste dalla normativa nazionale come novellate dal decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, o da ordinanze regionali, l'art. 4 comma 1 recita: "*Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento (...) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000. (...) Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo*".

La presente ordinanza ha efficacia con decorrenza immediata.

La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Perugia, li 9 aprile 2020

PRESIDENTE
DONATELLA TESEI